SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1169-A)

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE MIROGLIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 13 aprile 1978 (V. *Stampato n.* **1941**)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 aprile 1978

Autorizzazione della spesa di lire 7.000 milioni per il completamento dell'acquedotto consorziale delle Langhe ed Alpi Cuneesi

---

Comunicata alla Presidenza il 18 maggio 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1169 riguarda il finanziamento da parte dello Stato per il completamento dell'acquedotto consorziale delle Langhe e delle Alpi Cuneesi. Detto acquedotto, compreso nel Piano regolatore generale degli acquedotti, promosso con la legge 4 febbraio 1963, n. 129, è destinato, con una portata di 225 litri al secondo, corrispondente ad un volume annuo di circa 6 milioni di metri cubi di acqua, ad alimentare 84 comuni della provincia di Cuneo, ubicati in un comprensorio di 1.500 chilometri quadrati, con una popolazione di 130.000 abitanti. Trattasi in maggioranza di piccoli centri agricoli tuttora serviti da minuscoli impianti molto onerosi per il costo del sollevamento delle acque e carenti, specie nei periodi di maggior bisogno, per la ridotta consistenza delle falde di captazione.

La realizzazione del progetto ad opera del Consorzio appositamente costituitosi ebbe inizio nel 1968 ed è proceduta fino ad ora attraverso un frazionamento in dodici lotti riguardanti:

opere di presa delle sorgenti della portata complessiva di 225 litri al secondo;

condotta di adduzione della lunghezza di 40 chilometri e da 450 a 500 millimetri di diametro;

allacciamenti di otto comuni dell'area monregalese e ventuno comuni della destra Tanaro;

serbatoio principale di regolazione, punto nodale da cui prendono avvio le diramazioni di alimentazione dei comuni delle Langhe.

Questa prima parte dell'opera ha richiesto i seguenti finanziamenti:

lire 1.000 milioni assunte a completo carico dello Stato con fondi autorizzati dalla legge 22 luglio 1966, n. 614;

lire 1.300 milioni con mutuo a carico del Consorzio assistito da contributo della Regione in annualità (art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1090);

lire 880 milioni a carico del Consorzio con il contributo della Regione in conto capitale del 90 per cento (legge regionale n. 28 del 16 maggio 1975);

lire 1.600 milioni a carico del Consorzio con il contributo della Regione in conto capitale pari al 65 per cento dell'opera.

Le sopra specificate modalità dell'erogazione dei contributi hanno lasciato quindi a carico del Consorzio una notevole quota della spesa, soprattutto un onere annuo di ammortamento per i mutui finora contratti, parte con la Cassa depositi e prestiti e parte con gli istituti di previdenza, che assomma a circa 100 milioni.

I finanziamenti recati dal disegno di legge intendono quindi permettere la realizzazione della parte dell'acquedotto alla quale è legata la sua piena funzionalità.

La regione Piemonte ha già finanziato altri due lotti di lavori, in corso di attuazione, a valle del serbatoio di regolazione, dell'importo complessivo di lire 1.100 milioni. Tuttavia, senza un programma di lavori consistente e di rapida attuazione, i tempi ed i costi del completamento dell'opera sarebbero inevitabilmente destinati a dilatarsi in misura inammissibile.

C'è inoltre da rilevare che i comuni finora allacciati sono appena 29 su 84 e che pertanto la gestione è gravemente passiva in rapporto ai costi delle opere realizzate ed all'onere dei mutui contratti. Il completamento in tempi ragionevolmente brevi dell'opera consentirà sicuramente al Consorzio di avere un bilancio in pareggio, senza dover imporre agli utenti prezzi eccessivi.

A sostegno dell'intervento dello Stato vi sono poi valide ragioni di carattere economico e di carattere sociale. Attualmente infatti una buona parte dei comuni compresi nei piani di dotazione idropotabile del Consorzio attingono quantitativi di acqua del tutto insufficienti attraverso pompaggio dalle falde acquifere con un costo per consumi di energia elettrica di lire 150 milioni all'anno per circa 4 milioni di chilowattora, mentre l'opera in argomento funzionerà, quasi integralmente, per caduta naturale.

Inoltre la zona interessata alla costruzione dell'acquedotto è particolarmente depressa, per cui si rende necessario creare le premesse indispensabili allo sviluppo della sua economia prevalentemente agricola, anche per porre un freno all'esodo degli abitanti verso altre fonti di lavoro e migliori condizioni di vita.

Quanto all'ipotesi che l'opera, poichè interessa comuni compresi nei confini di una sola Regione, debba essere a totale carico della stessa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 15 gennaio 1972, mi pare si possano proporre due osservazioni:

1) l'articolo 8 di detto decreto recita infatti:

« Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine (*omissis*) ai lavori pubblici direttamente connessi all'attuazione di piani o programmi statali diretti al soddisfacimento di interessi nazionali o di più Regioni ».

A parte l'ovvia considerazione che un'opera che riguarda una zona così estesa e così popolata non può non considerarsi di interesse nazionale, si deve anche notare che essa è inserita, come detto precedentemente, nel Piano regolatore generale degli acquedotti, e come tale considerata di eccezionale interesse pubblico;

2) la regione Piemonte è stata recentemente costretta a pesanti interventi finanziari, insieme con lo Stato, per rimediare ai gravissimi danni provocati da due disastrose alluvioni.

Per quanto riguarda il testo del disegno di legge, l'articolo 1 prevede la concessione alla regione Piemonte di un contributo speciale di lire 7.000 milioni ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in ragione di lire 2.000 milioni per gli anni 1978 e 1979 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1980.

C'è da rilevare a questo riguardo che l'aumento dei prezzi intervenuto dalla data della presentazione del provvedimento richiederebbe l'aggiornamento del preventivo di spesa; il Consorzio spera tuttavia di poter contare, oltre che sui fondi statali, su un contemporaneo sostegno finanziario da parte della Regione per potere, nell'arco di un triennio, condurre a termine l'opera intrapresa.

L'articolo 2 provvede in ordine alla copertura della spesa.

In base alle ragioni suesposte che ritengo motivino a sufficienza l'utilità, sotto il profilo sociale ed economico, dell'opera in questione, sollecito l'approvazione del disegno di legge conformemente al mandato conferitomi dalla 8ª Commissione.

MIROGLIO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

3 maggio 1978

La Comimssione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

RUFFINO

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

16 maggio 1978

La Commissione programmazione e bilancio, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

GIACOMETTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per la concessione alla regione Piemonte di un contributo speciale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto consorziale delle Langhe ed Alpi Cuneesi.

Detto contributo sarà versato alla regione Piemonte in ragione di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1978, di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1979 e di lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1980.

Art. 2.

All'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1978 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.